

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **01/A/140102**
San Fior, 02/01/2014

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: Ripristinata l'opzione "reddito agrario" per le Società Agricole.

L'art. 1, comma 1093, della L. 27-12-2006 n. 296, aveva consentito alle società di persone, a responsabilità limitata e alle società cooperative che avessero rivestito la qualifica di "**società agricola**", di optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (reddito agrario).

Ma l'art. 1, comma 513, della L. 24-12-2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), aveva poi abrogato questa possibilità, prevedendo che l'opzione per il reddito agrario, eventualmente già manifestata, perdesse efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (cioè a partire dal 2015, per le società il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare).

L'art. 1, comma 36 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha, per ultimo, **abrogato l'abrogazione**; pertanto, le disposizioni di cui ai commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consentono l'opzione per la determinazione del reddito d'impresa su base fondiaria, **riacquistano effetto dall'01/01/2014.**

Conseguentemente, glissando sulla grande coerenza che il governo continua a dimostrare nel fare e disfare ogni cosa come se niente fosse, brindiamo allo scampato pericolo per le "società agricole", per le quali, almeno per il momento, tutto torna com'era prima della legge di stabilità per il 2013.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

APPENDICE

L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1. comma 1093. [Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni (529)] **(530).**

(529) Per le modalità applicative del presente comma vedi il *D.M. 27 settembre 2007, n. 213*.

(530) Comma abrogato dal comma 513 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012*. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del suddetto comma 513. **Il comma 1093 è stato ripristinato dal comma 36 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014).**

Art. 1. comma 1094. [Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento (531)] (532).

(531) Periodo così sostituito dal comma 177 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(532) Comma prima modificato dal comma 177 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e poi abrogato dal comma 513 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012*. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del suddetto comma 513. **Il comma 1094 è stato ripristinato dal comma 36 dell'art. 1**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014).

L. 24-12-2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Art. 1. comma 513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 1. comma 514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 513.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87).

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Art. 1 comma 36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.